

Via Carlo Salvioni 14

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

telefono 091 814 17 11
fax 091 814 17 19
e-mail di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Funzionario
incaricato Lava Vincenzo

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono 091 814 17 62
e-mail vincenzo.lava@ti.ch

A tutti i Municipi
del Cantone Ticino
per e-mail

Bellinzona 14 febbraio 2008



Ns. Riferimento

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 12-08/2

Gentili signore e signori Sindaci e Municipali,

il 21 dicembre 2005 vi avevamo informati sulle modifiche della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale adottate dal Gran Consiglio del Canton Ticino, entrate successivamente in vigore con effetto al 1. gennaio 2006. In tale data è parallelamente entrata in vigore la modifica del Regolamento della menzionata legge, il quale ha stabilito l'ammontare delle tasse di naturalizzazione applicate a livello cantonale.

L'aspetto fondamentale delle modifiche apportate riguarda il fatto che le tasse di naturalizzazione non sono più fondate sulla situazione economica del richiedente (reddito e sostanza imponibili) come lo stabiliva la legge precedente, bensì commisurate all'effettivo dispendio causato dalla loro trattazione (principio di corresponsione).

Volutamente, per rispettare l'autonomia comunale e così come l'autorità federale lo ha fatto nei riguardi dell'autonomia cantonale per le tasse di sua competenza, il Gran Consiglio ha rinunciato a fissare importi precisi nelle disposizioni relative alle tasse comunali di naturalizzazione, limitandosi ad enunciare il principio secondo cui la tassa deve coprire i costi.

La Commissione delle petizioni e dei ricorsi del Gran Consiglio, che come noto si occupa dell'esame delle pratiche di naturalizzazioni sottoposte per decisione del Parlamento cantonale, ha constatato una notevole disparità di trattamento nella fissazione delle tasse applicate dai Comuni ticinesi ed ha di conseguenza invitato il Direttore del Dipartimento delle istituzioni ad intervenire presso gli Enti locali interessati per richiamare alla necessità di una giusta commisurazione delle tasse.

Ricordiamo pertanto che, come lo cita la Circolare inviata il 23 giugno 2005 dal Dipartimento federale di giustizia alle autorità cantonali competenti, il ricavo delle tasse non può superare l'ammontare delle spese globali sostenute dal settore amministrativo preposto alla trattazione delle naturalizzazioni.

Nell'ambito dell'annuale Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile, l'allora capo della Sezione federale della cittadinanza si era espresso affermando che, indicativamente, il costo medio di una pratica di naturalizzazione in ambito cantonale e comunale avrebbe di regola dovuto situarsi tra i 500.-- ed i 1'000.-- franchi.

La Commissione della legislazione del Gran Consiglio, nel suo rapporto del 16 novembre 2005, ha affermato che le spese per copertura dei costi procedurali comprendono gli stipendi dei funzionari incaricati della trattazione delle pratiche, la collaborazione per l'assunzione di informazioni, della Polizia cantonale e dell'Ufficio esazione e condoni, i costi della modulistica, le spese delle fotocopie postali, i costi di affitto e gestione degli uffici e degli archivi, la partecipazione dell'autorità di decisione e dei servizi connessi alla stessa.

L'autorità cantonale ticinese preposta all'esame amministrativo degli incarti di naturalizzazioni ha quindi concretizzato la valutazione del costo delle pratiche trattate annualmente a livello cantonale. Per un principio di economia procedurale e pur ammettendo che in casi veramente particolari sia possibile applicare un aumento straordinario per un aggravio supplementare di lavoro, il Consiglio di Stato ha stabilito nel Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale le seguenti tasse uniche prelevate dal Cantone:

1) Naturalizzazioni ordinarie (art. 13):

- A) Di confederati fr. 370.--
- B) Di stranieri fr. 530.--


2) Naturalizzazioni agevolate (art. 21):

- A) Di confederati fr. 250.--
- B) Di stranieri fr. 370.--

Come avviene a livello federale, ed è attuato in altri settori amministrativi (ad esempio nell'ambito delle prestazioni degli uffici dello stato civile) viene mantenuto il principio secondo cui agli indigenti la tassa può essere condonata.

Su esplicita richiesta della Commissione delle petizioni e ricorsi del Gran Consiglio e del Direttore del Dipartimento delle istituzioni, richiamiamo la vostra attenzione ai principi sopra indicati e vi invitiamo a voler applicare con equità gli stessi, onde evitare che si ripresentino nuovamente le disparità di trattamento riscontrate.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione che vi dovesse necessitare e, ringraziandovi sin d'ora per la collaborazione, vi presentiamo i più distinti saluti.

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo dell'Ufficio centrale
dello stato civile:

V. Lava

La presente circolare è pubblicata all'indirizzo www.ti.ch/sel - Direttive e circolari.